

Schema di Convenzione per la gestione di un centro antiviolenza e di un appartamento a indirizzo segreto per l'accoglienza in emergenza di donne che subiscono violenza

TRA

L'ente pubblico, Unione delle Terre D'Argine, con sede in Carpi (Mo), corso A. Pio n. 91 CF/PI 03069890360, rappresentato dal Dirigente Responsabile del Settore dei Servizi Socio Sanitari, nella sua veste di legale rappresentante, in nome e per conto e nell'interesse dell'Unione stessa

E

L'Associazione/organizzazione.....

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 Oggetto

Oggetto della presente convenzione è la gestione di un centro antiviolenza e di un appartamento a indirizzo segreto per l'accoglienza in emergenza di donne che subiscono violenza.

Art. 2 Destinatari

L'accoglienza riguarda donne residenti nel territorio dell'Unione Terre d'Argine che subiscono violenza e donne di altri territori a seguito di accordi con altri Distretti della Provincia di Modena.

Art. 3 Modalità di gestione

- a) apertura di uno sportello di prima accoglienza, con la specificazione che la prima accoglienza potrà essere realizzata anche con l'apporto degli operatori volontari, opportunamente formati ed iscritti all'associazione;
- b) apertura di sportelli informativi in ogni territorio dell'Unione Terre d'Argine;
- c) reperibilità per l'accoglienza H24 in un appartamento ad indirizzo segreto, di proprietà del Comune di Carpi, destinato a donne e bambini nelle situazioni di pericolo a causa della violenza subita;
- d) indicazione delle modalità di accesso (orari e giorni di apertura dello sportello di prima accoglienza e degli sportelli informativi territoriali);
- e) modalità di collaborazione con l'UTDA per la promozione e diffusione a promuovere di iniziative d'informazione/formazione finalizzate a modificare l'attuale assetto culturale e agevolare l'assunzione di comportamenti civili, responsabili e solidali.

Art. 4 Ammissioni e dimissioni nell'appartamento a indirizzo segreto

La pronta accoglienza garantisce l'intervento urgente e l'inserimento di donne sole o con figli minori in situazione di rischio per la propria incolumità e quella dei figli temporaneamente in appartamento ad indirizzo segreto per un periodo massimo di 30 giorni. L'accoglienza e inserimento in appartamento ad indirizzo segreto può essere richiesto:

- da parte dei Servizi sociali dell'UTDA;
- da parte delle Forze dell'ordine e/o Polizia municipale negli orari o giornate di chiusura dei Servizi sociali dell'UTDA;
- da parte dell'Associazione previo accordo con i servizi sociali territoriali.

L'UTDA si impegna a comunicare all'Associazione i giorni e orari di apertura delle Unità territoriali dei Servizi Socio Sanitari dell'UTDA.

Art. 5 Piani individuali di intervento

Durante il periodo di accoglienza nell'appartamento protetto gli operatori dei servizi sociali e la referente dell'Associazione collaborano per assicurare alla donna un progetto finalizzato ad uscire dalle problematiche legate alla violenza subita: anche grazie all'apporto di personale specializzato fornito dall'Associazione Vivere Donna Onlus.

Art. 6 Verifica e valutazione della attività

Al Settore dei Servizi Socio Sanitari dell'UTDA compete la verifica periodica dell'attività oggetto della presente convenzione ai fini della valutazione dei risultati dell'attività svolta. A tal fine sono altresì previsti incontri periodici con l'Associazione ----- volti all'esame congiunto delle problematiche generali emergenti dallo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione.

Sono richiesti inoltre per il monitoraggio delle attività previste dalla presente Convenzione i dati relativi ai giorni di apertura degli sportelli di ascolto sul territorio dell'Unione Terre d'Argine e una relazione semestrale sulle attività di sensibilizzazione messe in campo dall'Associazione----- e il numero di incontri effettuati con i soggetti che compongono la rete dei servizi del territorio dell'Unione Terre d'Argine che hanno sottoscritto il Protocollo operativo per l'attuazione di azioni concrete in caso di emergenza.

Art. 7 Oneri economici

Le risorse messe a disposizione a sostegno del progetto totalmente a carico della Regione, ~~e~~ ammontano ad un massimo di euro 50.958,87 per anno, ossia a € 101.917,74 nel biennio 2021-2022, fino al 31/12/2022 e saranno erogate entro tale importo massimo a rimborso di tutte le spese sostenute e documentate (anche pro quota) direttamente imputabili alla realizzazione del progetto con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili.

Le spese rimborsabili, come indicato nell'art. 7 dell'Avviso, sono:

- a) spese vive e documentate sostenute sia dai volontari che dal personale dipendente;
- b) spese necessarie alle attività del Centro Antiviolenza e dell'appartamento protetto, comprese quelle per spese alimentari nei primi 3 giorni di accoglienza nell'appartamento stesso, quota parte delle spese generali di funzionamento dell'Associazione esclusivamente e tassativamente imputate allo svolgimento delle attività convenzionate;
- c) costi lordi del personale dipendente;
- d) oneri relativi alle spese assicurative.

In caso di spese che solo pro quota siano imputabili ad attività inerenti il presente progetto, la rendicontazione dovrà essere accompagnata da apposita dichiarazione del legale rappresentante che quantifichi la parte di cui si chiede il rimborso in quanto riconducibile alle attività di progetto.

L'erogazione del contributo predetto avverrà per il 70% dell'importo annuo sopra riportato alla sottoscrizione della presente Convenzione e a saldo 30% dopo la presentazione del rendiconto economico annuo.

L'Unione delle Terre d'Argine si riserva di ridefinire, rimodulare, cancellare il progetto a fronte di decremento o cancellazione dei finanziamenti concessi dalla Regione.

Art. 8 Verifiche

L'UTDA verifica la regolare attuazione degli adempimenti previsti in convenzione nei seguenti modi:

- 1) a fine anno sarà valutata l'attività complessiva oggetto della presente convenzione, attraverso relazione scritta dall'Associazione, eventualmente corredata anche da dati (indicatori) utili per raffigurare i risultati raggiunti;
- 2) a scadenza trimestrale si prevedono momenti di verifica, organizzativa e contabile, tra i referenti dell'Unione Terre d'Argine e dell'Associazione al fine di esaminare congiuntamente la pertinenza e la corrispondenza dei percorsi intrapresi rispetto agli obiettivi concordati e alle relative risorse messe a disposizione;
- 3) è richiesta la presentazione del Bilancio annuale dell'Associazione.

Art. 9 Inadempienze e cause di risoluzione

Eventuali inadempienze alla presente convenzione devono essere contestate per iscritto, con fissazione di un termine per la relativa regolarizzazione. Le parti hanno facoltà di avviare la procedura per la risoluzione della presente convenzione:

- per inosservanza alla vigente normativa;
- a seguito di reiterate e notificate inadempienze agli obblighi assunti con la presente convenzione.

Art. 10 Durata della convenzione

La presente convenzione ha decorrenza da Maggio 2021 fino al 31/12/2022, salvo i casi di risoluzione di cui al precedente art.9 e salvo disdetta da parte di uno dei contraenti, da comunicare con due mesi di anticipo.

Art. 11 - Assicurazione

Ogni responsabilità civile e penale, per danni che, in relazione all'espletamento del progetto od a cause connesse, derivino all'Amministrazione dell'Unione o a terzi, a cose o persone, anche derivanti da comportamenti omissivi dei volontari, si intende senza riserve od eccezioni a totale carico dell'Assegnataria. L'Unione Terre d'Argine è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere durante la realizzazione delle attività previste dal progetto. L'Assegnataria deve avere o dovrà stipulare, ai fini della sottoscrizione della presente Convenzione, un'adeguata copertura assicurativa per tutta la durata del progetto per la responsabilità civile verso

terzi, per danni arrecati a terzi, e infortuni e l'assicurazione dovrà riguardare i volontari e comunque tutti i soggetti che a qualunque titolo concorrono allo svolgimento delle attività progettuali affidate.

Art. 12 – Privacy

Privacy - Il Titolare o il Responsabile possono essere contattati all'indirizzo mail privacy@terredargine.it.

Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art.37 del GDPR è disponibile scrivendo a responsabileprotezionedati@terredargine.it, oppure nella sezione privacy del sito, oppure nella sezione Amministrazione Trasparente

Designazione a Responsabile del trattamento Art. 28 del Regolamento Europeo 2016/679

Con decorrenza dal 25.05.2018 è entrato in vigore il Regolamento Europeo 2016/679, e sono state introdotte nuovi adempimenti e misure di sicurezza. Il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati), consentono al Titolare di ricorrere ad uno o più Responsabili del trattamento, a condizione che tali soggetti presentino garanzie sufficienti a mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'Interessato e che i trattamenti siano disciplinati da un contratto o da altro giuridico a norma dell'Unione o degli Stati Membri che vincoli il Responsabile del trattamento agli stessi obblighi in materia di protezione dei dati personali oggetto del rapporto”.

Ai fini sovresposti, il Titolare del trattamento ed il Responsabile del trattamento stipuleranno l'Accordo per il trattamento esterno dei dati.

Art. 13 Controversie

Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Modena.

Carpi _____

p. Associazione

p. L'Unione delle Terre d'Argine

Il Responsabile del Settore dei Servizi Socio Sanitari